



Associazione APA Gli Amici di Lazy onlus
Verbale Assemblea straordinaria degli associati n. 2/2026

Il giorno 19 maggio 2026, alle ore 20:30, si è riunita in prima convocazione, in via telematica a mezzo videochiamata WhatsApp, l'Assemblea Straordinaria degli associati - come previsto e regolamentato dall'art.12 dello Statuto associativo, a seguito di convocazione inviata tramite e-mail in data 5 maggio, di cui si allega copia - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica art.12 dello Statuto associativo;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti dodici soci su un totale di dodici iscritti.

Di tutti i punti dell'ordine del giorno è stata data notizia in fase di convocazione.

Assume la presidenza della riunione Marina Brunetti, la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante Laura Raimondo, che accetta.

La Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei soci presenti corrisponde a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'assemblea straordinaria in prima convocazione; quindi dichiara aperta la seduta e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

1. Modifica art. 12 dello Statuto associativo.

La Presidente informa i convenuti che, in data 5 maggio, la nostra richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore è stata sospesa in fase di istruttoria.

Tale decisione è scaturita dall'evidenza che il quorum, da noi stabilito ed approvato in data 22 gennaio c.a per le Assemblee straordinarie dei soci, risulta non conforme a quanto richiesto dal dettato normativo del Codice del Terzo Settore.

Da qui, la necessità di modificare quanto previsto nell'art.12 dello Statuto associativo e l'obbligo di presentare le modifiche richieste entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Segue lettura integrale del suddetto art.12, con particolare attenzione alle modifiche apportate. Al termine della lettura, la Presidente chiede agli associati se abbiano bisogno di ulteriori chiarimenti o intendano condividere le proprie considerazioni.

Nessuno dei presenti richiede chiarimenti né esprime dubbi circa le modifiche proposte.

L'Assemblea conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto così modificato presso l'Agenzia delle Entrate, unitamente al presente verbale, e la sua trasmissione al RUNTS tramite l'apposita casella on line.

2. Varie ed eventuali.

Rispetto al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno propone argomenti di discussione.

Non essendovi null'altro su cui deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,30 dello stesso giorno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla Segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle Assemblee.

La Segretaria

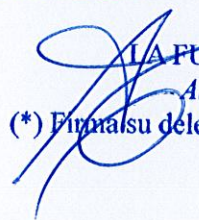
Laura Pedersoli

La Presidente

Maria Banti


Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il 27/05/26
Al n. 133 SERIE 3
TASSE LIQUIDATE EURO € 0,00


FUNZIONARIA (*)
Arianna Titone
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO "GLI AMICI DI LAZZY ODV"

ART. 1

La denominazione sociale e la forma giuridica

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato "GLI AMICI DI LAZZY" che assume la forma giuridica di organizzazione non riconosciuta apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), acquisirà in via automatica l'acronimo "ODV" e diventerà "GLI AMICI DI LAZZY ODV".

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Trissino e la sua durata è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è di competenza dell'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria; vige invece l'obbligo di depositare nel RUNTS la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti.

Per il trasferimento presso un altro Comune, è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

In base alle necessità, l'Organo di Amministrazione avrà la facoltà di istituire sedi secondarie operative, nel medesimo o in comuni diversi da quelli della sede legale.

ART. 2

Lo Statuto

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa.

L'Organo di amministrazione può predisporre uno o più regolamenti di esecuzione del presente Statuto, utili a disciplinare aspetti organizzativi particolari, e sottoporli ai soci riuniti in Assemblea per la delibera di approvazione.

ART. 3

Le finalità e le attività di interesse generale

L'Organizzazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Opera per la tutela dell'ambiente, delle aree verdi, dei parchi urbani e degli animali d'affezione, in particolare cani e gatti, sia domestici che allo stato libero o custoditi all'interno di rifugi, gattili o canili.

L'Organizzazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 281 del 14 agosto 1991;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il raggiungimento di tale scopi l'Organizzazione si propone la realizzazione delle seguenti azioni:



Anna Piccinini

Annalisa Titone

- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente naturale e la diffusione di mentalità di frequentazione rispettosa di mari, fiumi, laghi e aree boschive;
- sensibilizzare alla corretta manutenzione dei parchi urbani, con particolare attenzione alla potatura degli alberi, nel rispetto dei periodi di ferma obbligatoria nei periodi di nidificazione;
- predisporre programmi di collaborazione con altre associazioni che si occupano della gestione delle aree verdi e di quelle paesaggistiche, e promuovere un uso consapevole delle risorse ambientali;
- accudire, curare e sterilizzare cani e gatti randagi, in accordo con le ASL territorialmente competenti o i veterinari convenzionati, al fine di combattere efficacemente il randagismo e garantire le migliori condizioni di vita possibili agli animali liberi sul territorio, sia vaganti che appartenenti a colonie feline censite;
- promuovere campagne di sensibilizzazione mirate al rispetto delle leggi sulla tenuta degli animali e alla loro difesa da qualsiasi forma di maltrattamento;
- contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e del benessere degli animali ricoverati in canili, gattili e rifugi, collaborando alla promozione di adozioni consapevoli e responsabili;
- promuovere la collaborazione con associazioni dedicate alle persone a basso reddito, al fine di supportare il mantenimento dei loro animali da compagnia;
- organizzare corsi per guardie zoofile riservati agli associati;
- promuovere, mediante l'intervento congiunto di medici veterinari e istruttori cinofili specializzati, la riabilitazione di animali caratterizzati da problematiche comportamentali, allo scopo di favorirne l'adozione;
- organizzare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in accordo con i dirigenti scolastici, interventi informativi alla corretta relazione e convivenza tra uomini e animali;
- organizzare raccolte pubbliche di cibo e altro materiale;
- promuovere eventi finalizzati alla promozione della cultura del volontariato, specialmente in ambito ambientale e animalista;
- promuovere attività culturali finalizzate alla diffusione di uno stile di vita e una mentalità rispettose del benessere animale, prediligendo l'alimentazione vegetariana e vegana, e il consumo di prodotti equosolidali, ecocompatibili e ecosostenibili.

Nel rispetto della normativa vigente, l'Organizzazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e bancarie, compresa la stipulazione di mutui o di finanziamenti passivi, a tali scopi direttamente connesse.

ART. 4

I volontari e l'attività di volontariato

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Organizzazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il volontario, per sua libera scelta, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni della comunità, svolgendo attività in favore del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

ART. 5

Le attività diverse e le raccolte fondi

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Organizzazione potrà svolgere è quello amministrativo.

Diana Biondo

Marina Biondo

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

L'ammissione dei soci

Sono associati dell'Organizzazione esclusivamente le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, e si impegnano alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3.

Il numero degli associati è illimitato ma comunque non inferiore a sette, come dal D.Lgs. 117/2017 art. 32 c. 1-bis. Nel caso in cui il numero dei soci dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalla legge, vige l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e reintegrare il numero legale entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte.

Per gli aspiranti associati minorenni, la domanda deve essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'accoglimento o il rigetto motivato della domanda, dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato e agli altri soci entro trenta giorni, ed annotato nel Libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio potrà, entro venti giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. 7

I diritti e i doveri degli associati

I soci si impegnano ad accettare, senza riserve e a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nel presente Statuto e le deliberazioni dei competenti organi dell'Organizzazione.

L'Organizzazione garantisce a tutti gli associati uguale trattamento e parità di diritti e doveri.

Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare all'attività dell'Organizzazione, contribuendo alla determinazione delle scelte organizzative;
- partecipare e votare nell'Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi;
- essere informato riguardo la convocazione delle assemblee e prendere atto dell'ordine del giorno;
- esaminare i libri sociali e i verbali delle riunioni di tutti gli organi dell'Organizzazione;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Ciascun associato ha il dovere di:

- accettare e rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti attuativi dello stesso;
- tenere, nei confronti degli altri soci, un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Organo amministrativo.

ART. 8

La perdita della qualifica di associato

La qualità di associato può venir meno per recesso volontario, decadenza, espulsione o morte.



Diana Biondi

Maria Biondi

L'associato può recedere dall'Organizzazione volontariamente e con effetto immediato, mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato viene dichiarato automaticamente decaduto, trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. Resta salva la sua possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato può essere escluso dall'Organizzazione qualora contravvenga gravemente ai doveri stabiliti nell'articolo 7 del presente Statuto, perda i requisiti richiesti in fase di ammissione o nel caso intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e comunicata allo stesso per iscritto.

Il soggetto che abbia perso la qualifica di socio non potrà richiedere il rimborso della quota associativa versata.

ART. 9

Gli organi sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea degli associati;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Presidente.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Le adunanze degli organi sociali possono tenersi sia in presenza che in teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificati questi requisiti, le adunanze si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Ogni adunanza dovrà essere predisposto apposito verbale, redatto dal Segretario o dal sostituto verbalizzante sull'apposito libro delle adunanze dell'organo di competenza, e opportunamente sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente.

I libri delle adunanze saranno conservati presso la sede dell'Organizzazione e resi consultabili ai soci che ne facciano richiesta, secondo le modalità descritte nell'articolo 15 del presente Statuto.

ART. 10

L'assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta dagli associati iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.

Le funzioni di verbalizzante sono svolte dal Segretario dell'Organizzazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 11

L'assemblea ordinaria, convocazione e quorum

L'Assemblea ordinaria è la forma attraverso la quale gli associati determinano le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione.

Nello specifico:

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Organizzazione che l'Organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione;

Devo Rai vanda

il che Benti

- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e le loro modifiche;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

È inoltre convocata quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata.

La convocazione può avvenire a mezzo e-mail o altra modalità tracciabile, inviata al recapito degli associati.

Deve contenere: data, orario, luogo fisico o piattaforma per riunioni virtuali, ordine del giorno ed eventuale data di seconda convocazione.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti in entrambi i casi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta.

Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di norma le votazioni sono palesi.

Nel caso si verifichi la necessità di deliberazioni tramite votazione segreta, la stessa sarà disciplinata da apposito regolamento definito in base alle necessità del momento.

Qualora si debbano affrontare specifiche problematiche, possono essere ammessi a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, professionisti ed esperti esterni all'Organizzazione.

ART. 12

L'assemblea straordinaria, convocazione e quorum

L'assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- il trasferimento della sede legale all'interno di un Comune diverso da quello attuale;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- la liquidazione e devoluzione del patrimonio.

E' convocata dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'organizzazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

Diana Roldo

Maria Buit

L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Dura in carica cinque anni ed è composto da consiglieri eletti tra gli associati maggiorenni dell'Organizzazione, in numero compreso tra tre e sette. A fine mandato, i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo amministrativo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere con maggiore anzianità.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; nel caso sia composto da soli tre componenti, è necessario che tutti siano presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In seno all'Organo di amministrazione non sono ammesse deleghe.

Prima della scadenza del mandato dell'Organo amministrativo in carica, il Presidente è tenuto ad informare i soci regolarmente iscritti dell'approssimarsi di tale scadenza.

Ciascuno dei soci maggiorenni ha facoltà di presentare la propria candidatura, inoltrando domanda scritta, entro quindici giorni dalla conclusione del mandato, al fine di consentire la tempestiva convocazione dell'Assemblea.

La ricezione della volontà a candidarsi è confermata in forma scritta.

Tutti i soci riuniti in Assemblea ordinaria, presenti in proprio o in delega, saranno chiamati ad esprimere le proprie preferenze in forma palese o, quando ritenuto necessario, in forma segreta, secondo modalità che verranno stabilite da apposito regolamento.

Nei giorni immediatamente successivi, i soci eletti concorderanno la convocazione della riunione di insediamento del nuovo Organo amministrativo, nel corso della quale si procederà, tramite votazione palese, all'elezione del Presidente e all'assegnazione degli incarichi di Vicepresidente e Segretario.

Sarà discrezione del nuovo Presidente assegnare altri incarichi specifici, funzionali al perseguimento degli scopi associativi, e delegare a gruppi di lavoro lo studio di questioni particolari.

In seguito alle dimissioni o la decadenza di uno o più membri, l'Organo di amministrazione provvederà alla surrogata, attingendo alla graduatoria dei soci non eletti.

Nel caso questa fosse inesistente, l'Assemblea provvederà ad eleggere nuovi componenti, la cui nomina scadrà congiuntamente a quella dei consiglieri in carica all'atto della nomina.

Nel caso venissero a mancare almeno la metà dei componenti l'Organo di amministrazione, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea degli associati e indire nuove elezioni.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'Organizzazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
- in base alle necessità operative, delibera l'individuazione e l'istituzione di sedi secondarie operative.

da 10.10.2010

Umana Bnt

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano nei confronti dei terzi.

In particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e l'Organo di amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle loro direttive;
- coordina i lavori dell'Organo di amministrazione;
- prima della scadenza del mandato dell'Organo amministrativo, informa i soci dell'approssimarsi di tale data e convoca l'Assemblea per le elezioni.

Nei casi in cui il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni il Vicepresidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

In caso di sue dimissioni volontarie, espulsione dall'Organizzazione, revoca da parte dell'Assemblea o morte, il Vicepresidente dovrà convocare, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15

I libri sociali

L'Organizzazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'Organo di amministrazione:

- libro degli associati;
- libro dei volontari, regolarmente timbrato e vidimato dal segretario del Comune di pertinenza;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, preferibilmente motivata, inoltrata al Presidente dell'Organizzazione, il quale provvederà, nei trenta giorni successivi, a fornire tutti i documenti necessari.

ART. 16

Le risorse economiche e il possesso di beni

Le risorse economiche necessarie a sostenere la realizzazione delle attività dell'Organizzazione e le spese di funzionamento della stessa, possono essere costituite da:

- quote associative, stabilite annualmente dall'Organo di amministrazione;
- eventuali quote aggiuntive, determinate di volta in volta in base a necessità specifiche;
- eventuali versamenti volontari dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- introiti derivanti da attività di raccolta fondi, manifestazioni pubbliche e campagne di sensibilizzazione;
- rimborsi da convenzioni con enti pubblici e privati;
- rendite patrimoniali da attività diverse, proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali;
- altri contributi volontari, tra cui donazioni e lasciti testamentari;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione può possedere sia beni mobili che immobili.

Diana Rai wode

Wanna Banti

Gli stessi possono essere acquisiti dall'Organizzazione e ad essa intestati.

Tutti i beni saranno elencati sottoforma d'inventario, il quale resterà depositato presso la sede dell'Organizzazione e sarà consultabile da tutti gli associati, dopo richiesta scritta al Presidente.

ART. 17

La destinazione del patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

La devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

A norma dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo Settore individuato/i dall'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria.

ART. 19

Il bilancio d'esercizio e le scritture contabili

Il bilancio d'esercizio dell'Organizzazione rappresenta in maniera veritiera e onesta il suo andamento economico e finanziario; è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Organo di Amministrazione approva il bilancio dell'Organizzazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017, anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il trenta aprile per l'approvazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 del presente statuto in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 20

Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione su delibera dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 21

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Diana Raimondo

Wlana Butti